

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Diritto di famiglia.** Necessaria la registrazione solo se si stipula un contratto per regolare gli aspetti patrimoniali della vita insieme

# Convivenze svincolate dal Comune

## Non serve la dichiarazione in anagrafe per applicare le regole della legge Cirinnà

Angelo Busani

I diritti e i doveri previsti per le «convivenze di fatto» dalla legge Cirinnà (la 76 del 2016) spettano automaticamente alle coppie che convivono, senza che sia necessario effettuare una dichiarazione ad hoc in anagrafe. Questa dichiarazione sembra invece essere un pre-requisito indispensabile per chi vuole stipulare un contratto di convivenza. Sono questi gli elementi da considerare per applicare le novità introdotte dalla legge 76/2016, in vigore dal 5 giugno scorso, che, accanto alle unioni civili tra omosessuali, ha regolato anche le convivenze.

La legge (articolo 1, comma 35) usa l'espressione «convivenza di fatto» e ne delinea il perimetro parlando di «due persone maggiorenni» (etero o omosessuali) «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

Per effetto della legge 76/2016 la convivenza di persone, dal punto di vista anche anagrafico, si può presentare in queste situazioni:

- il matrimonio, con marito e moglie di sesso diverso;
- l'unione civile tra persone del medesimo sesso;
- la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che rendano una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto fra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», disciplinata dall'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016;
- la situazione dei conviventi

(del medesimo sesso o di sesso diverso) che dichiarano di avere «vincoli affettivi» non diversamente specificati; questa situazione (regolata dall'articolo 4 del Dpr 223/89, la legge che contiene il regolamento anagrafico) era quella «classica» prima della legge 76/2016 e comprende non solo le coppie ma chiunque abbia «vincoli affettivi» (ad esempio, due fratelli); ancora oggi vi ricadono i conviventi che hanno dichiarato in anagrafe l'esistenza di vincoli affettivi ma non hanno fatto la dichiarazione prevista dalla legge 76/2016;

● la situazione di convivenza non dichiarata in anagrafe né in base alla legge 76/2016, né in base all'articolo 4 del Dpr 223/89; può riguardare i conviventi che, per le più svariate ragioni, non hanno la residenza nella stessa casa o

anche chi decide di non dichiarare l'esistenza del legame.

La questione è quindi se i diritti e i doveri dei conviventi sanciti dalla legge 76/2016 - che ovviamente si applicano alle convivenze dichiarate in base alla medesima legge 76 (è il caso di cui al punto 3 dell'elenco) - si applicano anche alle convivenze indicate ai punti 4 e 5 dello stesso elenco.

A far propendere per la risposta positiva è, da un lato, il fatto che la legge 76/2016 dirige le proprie norme alle «convivenze di fatto» senza presupporre la loro registrazione anagrafica; inoltre, e soprattutto, il fatto che quando la legge parla della nuova registrazione in anagrafe delle convivenze caratterizzate da «legami affettivi di coppia», si esprime (comma 36) nel senso che la convivenza è «accertata» mediante un'apposita dichiarazione anagrafica. Un'espressione, questa, decisiva per sospingere l'interpretazione delle norme nel senso che la convivenza e i relativi effetti giuridici sussistono a prescindere dalla dichiarazione anagrafica della convivenza; insomma, quella anagrafica non pare essere una «pubblicità costitutiva» della convivenza, ma solo una facilitazione della prova della convivenza.

Invece, la registrazione della convivenza in anagrafe pare indispensabile per iscriverla, sempre in anagrafe, il contratto di convivenza, che le coppie possono stipulare per regolare i rapporti patrimoniali (articolo 1, comma 52, legge 76/2016). Infatti il contratto, una volta confezionato, deve essere iscritto all'anagrafe del comune di residenza dei conviventi, in cui la convivenza è registrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le diverse famiglie

#### IL MATRIMONIO

Sposarsi è il modo più tradizionale per "mettere su famiglia", ma i matrimoni sono in calo costante da anni. Il

matrimonio è regolato dal Codice civile ed è aperto solo alle coppie composte da partner di sesso diverso. Marito e moglie hanno

l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

#### L'UNIONE CIVILE

La legge Cirinnà (76/2016) regola le unioni civili, riservate alle coppie omosessuali. I partner che decidono di legarsi con un'unione

civile acquistano gli stessi diritti e doveri che spettano a marito e moglie. Con alcune eccezioni, a partire dalla possibilità di

adottare: la legge 76 non la prevede per le unioni civili, ma restano ferme le autorizzazioni date in casi particolari dai giudici

#### LA CONVIVENZA DI FATTO

La legge Cirinnà introduce anche le convivenze di fatto, aperte ai partner (sia etero che gay) uniti «stabilmente da legami affettivi

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», che acquistano alcuni diritti e doveri. Secondo la stessa legge

76, per «l'accertamento della stabile convivenza» occorre presentare all'anagrafe una dichiarazione ad hoc

#### LA CONVIVENZA CON «VINCOLI AFFETTIVI»

La legge Cirinnà non ha eliminato la possibilità di dichiarare in anagrafe l'esistenza di una convivenza per «vincoli affettivi».

Questa possibilità, prevista dall'articolo 4 del Dpr 223/89, è aperta non solo alle coppie (con partner etero o gay) ma anche a

tutti i conviventi (anche più di due) che, a vario titolo, dichiarano di essere legati da «vincoli affettivi» (ad esempio, di amicizia)

#### LA CONVIVENZA NON REGISTRATA

Resta infine la possibilità per i conviventi di non dichiararsi all'anagrafe, né in base alla legge Cirinnà, né in base all'articolo 4

del Dpr 223/89. Può accadere alle coppie in cui i partner, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non hanno, per le più svariate

ragioni, la stessa residenza. O anche ai conviventi che hanno scelto di non dichiarare l'esistenza del legame

**La disciplina.** Le tutele per i partner «di fatto»

## Diritti e doveri dalla casa comune agli alimenti

Giorgio Vaccaro

I diritti e i doveri per i conviventi previsti dalla legge Cirinnà (76/2016) ricalcano, in parte, le tutele già riconosciute dai giudici con sentenze in materia di famiglia; ma, per un'altra parte, sono delle novità assolute. La legge 76/2016, oltre a dar vita alle unioni civili per le coppie omosessuali, ha infatti regolato anche le «convivenze di fatto»: che si trasformano così, da una semplice scelta privata del vivere insieme a un'altra persona, dividendo con questa, liberamente, oneri e vantaggi, in un genere a parte di rapporto interpersonale.

Inuovi diritti e obblighi spettano sia alle coppie che decidono di registrare la loro convivenza all'anagrafe del comune di residenza, sia a quelle che scelgono di non effettuare questa formalità.

In pratica, i nuovi diritti riconosciuti dalla legge Cirinnà garantiscono ai conviventi:

● la reciproca possibilità di visita in carcere e in ambito sanitario; i conviventi vengono infatti equiparati ai coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; e possono prestare una vera e propria assistenza in caso di malattia o di ricovero e acquisiscono voce in capitolo per quelle che riguardano le scelte nel trattamento terapeutico;

● tutele nell'accedere e conservare la casa comune; ai conviventi sono infatti riconosciute le stesse cause di preferenza previste per i coniugi nelle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari; inoltre, in caso di recesso o di morte del convivente intestatario del contratto di affitto, l'altro partner può succedergli nel con-

tratto; e, soprattutto, se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, al partner superstita spetta il diritto di continuare a viverci per un periodo limitato, rapportato alla durata della convivenza;

● la possibilità di condividere gli aspetti economici; in primo luogo al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in base al lavoro prestato; inoltre, il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l'altro partner viene dichiarato interdetto o inabilitato; infine, viene riconosciuto al convivente il diritto al risarcimento, con gli stessi criteri previsti per marito e moglie, a seguito del decesso del convivente derivante da fatto illecito.

Inoltre, i conviventi possono stringere un contratto di convivenza per regolare le «modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune».

Non solo diritti. La convivenza porta con sé anche alcuni doveri. Il più innovativo riguarda il caso di separazione: il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire l'obbligo dell'altro a versargli gli alimenti, se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. In particolare, l'obbligo di pagare gli alimenti è fissato per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e, in base all'articolo 438 del Codice civile, in rapporto al bisogno di chi li richiede e delle condizioni economiche dell'onerao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Contratto di convivenza

● La legge Cirinnà (76/2016) ha introdotto la possibilità, per i conviventi di fatto, di stipulare un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Il contratto va redatto in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione dei due partner alle necessità della vita in comune e la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.



## STAMPIAMO ETICHETTE PER VALORIZZARE I VOSTRI PRODOTTI

 <p>Alimentare</p>	 <p>Automotive</p>	 <p>Chimico</p>	 <p>Detergente</p>
 <p>Cosmetico</p>	 <p>Beverage</p>	 <p>Elettrodomestico</p>	 <p>Farmaceutico</p>